



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Protocollo nr. : 0004139

del 17/04/2014

Ente: CEFPAS

AOO:



20140004139

**GARA A PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO AUDIO-VIDEO
DEL CENTRO DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA
DEL CEFPAS**

CIG 57179254FA

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

ART. 1.	Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto	3
ART. 2.	Modalità di affidamento dell'appalto.....	3
ART. 3.	Ammontare dell'appalto	3
ART. 4.	Atti di gara	3
ART. 5.	Richiesta di chiarimenti e comunicazioni inerenti la procedura.....	4
ART. 6.	Sopralluogo obbligatorio	4
ART. 7.	Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali	5
ART. 8.	Requisiti per la partecipazione alla gara	5
ART. 9.	Avvalimento.....	8
ART. 10.	Termini di partecipazione alla gara.....	8
ART. 11.	Modalità di presentazione dell'offerta	9
ART. 12.	Contenuto della busta "A – Documenti amministrativi"	10
ART. 13.	Contenuto della busta "B – Offerta economica".....	11
ART. 14.	Cauzione provvisoria	12
ART. 15.	Subappalto.....	13
ART. 16.	Criterio e procedura di aggiudicazione	13
ART. 17.	Svolgimento delle operazioni di gara.....	14
ART. 18.	Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto	15
ART. 19.	Casi di esclusione.....	17
ART. 20.	Garanzia definitiva.....	18
ART. 21.	Tempi di esecuzione dei lavori	18
ART. 22.	Divieto di cessione del contratto.....	19
ART. 23.	Penali e risoluzione del contratto	19
ART. 24.	Obblighi dell'Impresa	20
ART. 25.	Responsabilità per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e di lavorazioni, apparecchiature ed impianti.....	21
ART. 26.	Garanzie	22
ART. 27.	Servizio di ritiro e smaltimento.....	23
ART. 28.	Patto d'integrità.....	23
ART. 29.	Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	23
ART. 30.	Consenso al trattamento dei dati	24
ART. 31.	Foro competente.....	24
ART. 32.	Rinvio.....	24

ART. 1. Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto

Oggetto dell'appalto sono i lavori, comprensivi di fornitura ed installazione, per la realizzazione di un complesso impianto audio-video presso il Centro di Simulazione Medica del Cefpas, riservato alla formazione del personale medico ed infermieristico del Servizio Sanitario regionale.

I lavori oggetto dell'appalto afferiscono al programma integrato denominato "*La simulazione per il governo clinico, la Qualità e la sicurezza delle cure*", promosso dalla Regione Siciliana.

Luogo di esecuzione dell'appalto è il padiglione n. 12 del Cefpas, sito in Caltanissetta, via G. Mulè n. 1.

ART. 2. Modalità di affidamento dell'appalto

La selezione dell'operatore economico cui affidare i lavori oggetto dell'appalto avverrà mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art.125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità: Codice dei contratti), dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito per brevità: Regolamento di attuazione del codice dei contratti) e dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ex artt. 81, comma 1, e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 3. Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto viene stimato in **euro 59.363,90 IVA esclusa**, di cui €4.630,38 di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 4. Atti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Allegati al Disciplinare di gara: "Allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive" – "Allegato 2 – Schema offerta per concorrente singolo/per concorrenti raggruppati" – "Allegato 3 – Schema di dichiarazione di impegno A.T.I."
- Modello GAP

- Elaborati tecnici:
 - *Capitolato speciale d'appalto*
 - *Relazione illustrativa*
 - *Planimetria*
 - *Elenco prezzi unitari*
 - *Computo metrico estimativo*
 - *Quadro tecnico economico*

Tutta la suindicata documentazione di gara è disponibile sul sito web istituzionale del Cefpas <http://www.cefpas.it>. IL CEFPAS, pertanto, non prenderà in considerazione eventuali richieste di invio dei suindicati documenti di gara.

ART. 5. Richiesta di chiarimenti e comunicazioni inerenti la procedura

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara al seguente indirizzo e-mail: ufficiogare@pec.formazionecefpas.com

Al fine di permettere un corretto adempimento da parte di questo Centro e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 5 MAGGIO 2014

Il CEFPAS pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nonché avvisi e comunicazioni riguardanti le date di svolgimento delle operazioni di gara, sul proprio sito internet: <http://www.cefpas.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi di legge.

ART. 6. Sopralluogo obbligatorio

Costituisce condizione per la partecipazione alla gara l'aver effettuato un sopralluogo dell'immobile presso il quale sarà installato l'impianto audio-video oggetto dell'appalto, al fine di acquisire le informazioni necessarie per la successiva formulazione dell'offerta.

Detto sopralluogo dovrà essere concordato con l'Amministrazione, a mezzo **richiesta scritta**, formulata secondo il *fac-simile* disponibile sul sito web istituzionale del Cefpas, **inoltrata entro le ore 13.00 del giorno 5 MAGGIO 2014 all'indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@cefpas.it ovvero al numero di fax 0934.505318.**

Non verranno esitate le richieste di sopralluogo pervenute dopo il termine e l'orario appena indicati.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale della Ditta e della persona incaricata del sopralluogo.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione da parte del funzionario incaricato del Cefpas, che dovrà essere allegata in originale o in copia alla domanda di partecipazione alla gara.

ART. 7. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di partecipazione alla presente gara da parte di consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

ART. 8. Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti economici di cui al precedente art. 7, in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di seguito indicati.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

- 1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti. In particolare, non possono partecipare alla procedura di gara coloro:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizionirilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;*
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;*
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;*
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;*
- 2) non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5, e 37, co.7 del Codice dei Contratti;
 - 3) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
 - 4) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI A del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dovrà essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - 5) possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria OG11 dell'Allegato A del Regolamento di esecuzione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del DPR 207/2010.

Relativamente al possesso di quest'ultimo requisito di qualificazione - trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 - le imprese che non siano in possesso della qualificazione SOA, ai sensi dell'art. 40 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 90 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207, potranno partecipare alla gara, se in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente disciplinare di gara, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data la data del presente disciplinare di gara. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito richiesto;
- c) Adeguata attrezzatura tecnica.

ART. 9. Avvalimento

Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del Codice dei contratti e art. 88 del DPR 207/2010 nel caso in cui il concorrente, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, intenda avvalersi per la partecipazione alla presente gara della capacità di carattere tecnico-organizzativo o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipi sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 10. Termini di partecipazione alla gara

A pena di esclusione, per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l'offerta e la relativa documentazione indicata ai successivi articoli **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 MAGGIO 2014** presso il CEFPAS - Via Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta - pad. 14, Ufficio Protocollo, con qualunque mezzo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del CEFPAS, con l'attestazione

del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è: Lunedì – Mercoledì - Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Martedì e Giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00, con esclusione dei giorni festivi.

Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CEFPAS ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spedito prima del termine indicato, il plico non pervenga all'ufficio di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

ART. 11. Modalità di presentazione dell'offerta

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno rispettare le condizioni di seguito indicate.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere accuratamente chiuso e sigillato con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, controfirmato, anche in sigla, sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura identificativa della gara (quale “*GARA IMPIANTO AUDIO-VIDEO DEL CENTRO DI SIMULAZIONE DEL CEFPAS*” o equivalente), la denominazione e l'indirizzo dell'impresa mittente.

Sempre a pena di esclusione, il suindicato plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste, ciascuna delle quali accuratamente chiusa, sigillata con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, controfirmata, anche in sigla, sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, la denominazione e l'indirizzo dell'impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “**A–Documenti amministrativi**” e “**B–Offerta economica**”.

Ciascuna delle due sopraindicate buste dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui ai successivi articoli 12 e 13.

I plichi saranno aperti in seduta pubblica, senza ulteriore avviso, il
13 MAGGIO 2014 alle ore 10,00.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare il legale rappresentante del concorrente o un delegato munito di atto formale di delega.

ART. 12. Contenuto della busta “A – Documenti amministrativi”

Per rendere più celere la procedura di affidamento nelle fasi di esame della documentazione e lettura delle offerte, si invitano le imprese interessate ad utilizzare gli schemi predisposti da questo Ente e disponibili sul proprio sito informatico <http://www.cefpas.it> – sezione “Bandi di gara”.

Nella busta “**A–Documenti amministrativi**” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a) **Copia del presente “Disciplinare di gara”**, firmato in ogni foglio e controfirmato in calce per accettazione delle disposizioni, condizioni e clausole in esso contenute, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE;
- b) **“Allegato 1 – Dichiarazioni sostitutive”** o modello equivalente contenente tutte le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 n. 445 e s.m.i., richieste per l’ammissione alla gara, sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, va trasmessa copia autentica ai sensi di legge della relativa procura.

Relativamente al possesso dell’attestazione di qualificazione, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, è possibile produrre copia autentica ai sensi di legge dell’attestazione di qualificazione o di più attestazioni di qualificazione, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al Regolamento di attuazione del codice dei contratti, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti e dal suo Regolamento di esecuzione. Le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara, rendendo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni indicate al superiore Art. 8 - punto 5, lettere a), b) e c).

L’incompleta compilazione dell’ “Allegato 1 – Dichiarazioni sostitutive” e/o la mancata produzione anche di una sola delle dichiarazioni richieste, comporterà

l'esclusione del concorrente dalla gara. Saranno, altresì, escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.

- c) **“Allegato 3 – Dichiarazione di impegno a costituire Associazione Temporanea di Imprese”**, ai sensi dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., contenente l'impegno da parte degli operatori economici, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) **Documento in originale, comprovante la costituzione di una garanzia a corredo dell'offerta costituita a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 12/4/06 n. 163 e s.m.i.;**
- e) **Dichiarazione in originale del fideiussore contenente l'impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità del fideiussore;
- f) **Attestazione di avvenuto sopralluogo**, in originale o in copia, firmato dal personale del CEFPAS incaricato;
- g) **Modello GAP** debitamente compilato (art. 2, legge n. 726 del 12/10/1982, legge n. 410 del 30/12/1991);
- h) **Copia del documento di riconoscimento**, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario degli atti sopra indicati.

Si rammenta, infine, la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 13. Contenuto della busta “B – Offerta economica”

Nella busta “B–Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **Allegato 2, denominato “Offerta economica”**, o equivalente modello contenente tutte le informazioni richieste, in competente bollo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

L'Allegato 2 dovrà essere debitamente compilato a pena di esclusione in ogni sua parte e contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto, con quattro cifre

decimali, espresso in cifre e lettere. In caso di contrasto tra le due indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72, R.D. 23.5.1924, n. 827). Non si terrà conto di eventuali cifre decimali oltre la quarta. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata, in ottemperanza agli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla "*Dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo*". **La mancata o incompleta compilazione della citata dichiarazione e/o la mancata produzione anche di una sola delle informazioni richieste, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

- 2) **Copia del documento di riconoscimento**, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario degli atti sopra indicati.
- 3) **Schede tecniche di ciascun prodotto offerto**, contenenti a pena di esclusione la marca ed il modello e le principali informazioni relative al prodotto offerto (*quali caratteristiche tecniche, rispondenza a normativa nazionale e comunitaria, immagine prodotto ...*).

ART. 14. Cauzione provvisoria

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione ai sensi dell'art. 75 del Codice dei contratti, di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, per un importo garantito pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, da una dichiarazione in originale resa dal fideiussore circa l'impegno incondizionato a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, con indicazione espressa dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento; analogamente il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore dovrà contenere l'indicazione espressa dei nominativi della capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA o ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione

del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti. La presentazione di una cauzione di importo ridotto del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato, costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 46 comma 1- bis del Codice dei contratti.

Analogamente, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara in caso di costituzione del deposito cauzionale sprovvisto degli elementi di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 15. Subappalto

In caso di subappalto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs 163/06 nonché nell'art. 170 del Regolamento di esecuzione, cui si fa espresso rinvio. Si rimanda, altresì, a quanto previsto al Capo 34 – artt. 58 e seguenti – del Capitolato Speciale d'appalto, per quanto in questa sede non disciplinato.

In caso di ricorso al subappalto, occorrerà produrre, già in sede di presentazione dell'offerta, una dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, ovvero del consorzio o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al subappalto. Si precisa, inoltre, che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato tecnico, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Il Cefpas provvederà, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice dei contratti, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'Appaltatore comunicherà al Cefpas la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Si rimanda, infine, a quanto previsto al Capo 34 – artt. 58 – del Capitolato Speciale d'appalto, per quanto in questa sede non disciplinato.

ART. 16. Criterio e procedura di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a favore dell'impresa che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo dei lavori posto a base d'asta.



Trattandosi di procedura di cottimo fiduciario, non si farà luogo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, ex art. 86 e seguenti del Codice dei Contratti. Rimane comunque ferma la possibilità di valutare l'anomalia in base al comma 3 del medesimo art. 86.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel bando, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Pertanto, con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le ditte partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ART. 17. Svolgimento delle operazioni di gara

Le varie fasi procedurali della gara verranno seguite da una commissione di gara, che sarà selezionata nell'ambito del personale del Cefpas, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni:

- 1) riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 2) accertamento della integrità e regolarità formale nella chiusura e sigillatura dei plichi;
- 3) verifica della regolarità formale delle due buste "A" e "B", contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica;
- 4) verifica della completezza della documentazione amministrativa;
- 5) apertura della busta contenente l'offerta economica, limitatamente alle ditte ammesse;
- 6) lettura del ribasso percentuale offerto, risultante dall' "Allegato 2 - Offerta economica";
- 7) redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute.

Qualora durante la procedura di apertura delle offerte si rilevino delle anomalie sulle stesse, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di cottimo è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari (valutazione

dell'Autorità sui LL.PP., etc.), per determinarsi sulla esclusione o meno dal cottimo fiduciario delle ditte per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza, segretezza, autonomia delle offerte e *par condicio* dei contraenti. I provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente al fine di pervenire all'aggiudicazione del cottimo fiduciario.

I verbali di gara sono soggetti all'approvazione da parte della Direzione del Cefpas. Analogamente, la graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha carattere meramente provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo da parte della Direzione del Cefpas. L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante e diverrà efficace solo dopo gli accertamenti di legge e la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del Cefpas:

- a) valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua;
- b) fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto lo stesso ribasso percentuale;
- c) fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;
- d) non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, nonché in caso di revoca o annullamento, anche parziale, del finanziamento relativo al progetto denominato "*La simulazione per il governo clinico, la Qualità e la sicurezza delle cure*", citato in premessa.

Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del Codice dei contratti e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

ART. 18. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, diventa efficace dopo la verifica presso i competenti uffici, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla

procedura di gara, autocertificati dai concorrenti in sede di presentazione delle istanze di partecipazione.

Al fine di verificare il possesso del requisito di qualificazione richiesto, i partecipanti dovranno presentare la seguente documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara:

- se in possesso di attestazione SOA, dovranno produrre copia autentica ai sensi di legge, della/e attestazione/i di qualificazione;
- se non in possesso di attestazione SOA, dovranno, con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, produrre in originale o in copia autentica la seguente documentazione comprovante il possesso del requisito speciale dichiarato ai sensi dell'art. 90 del Regolamento di esecuzione e s.m.i.. Più precisamente:

1) a dimostrazione dei lavori analoghi a quelli in gara, eseguiti direttamente e del relativo importo (artt. 79, comma 6, 83 comma 4, 84 ed 86 del Regolamento):

- in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema "Allegato B" al Regolamento di esecuzione e s.m.i., contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;
- nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione corredata della documentazione prevista dall'art. 86 del Regolamento di esecuzione.

Il requisito è dimostrato anche attraverso la presenza di idonea direzione tecnica, secondo quanto previsto dall'art 87 del Regolamento di esecuzione.

2) a dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza- art. 79 comma 11 del Regolamento):

- bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti idonea documentazione, nonché una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi;

3) a dimostrazione della "adeguata" attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio - art. 79 comma 8 del Regolamento):

- da parte delle ditte individuali o delle società di persone, l'ammortamento è comprovato con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica;
- da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitali, con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia.

Per effetto della partecipazione alla presente gara i concorrenti si obbligano al rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni normative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata previste dall'art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008, come modificata dall'art. 28 della L.R. 6/2009 e della L. 136/2010.

L'Amministrazione, inoltre, prima di stipulare il contratto, si riserva di provvedere alla richiesta alla Prefettura competente delle informazioni previste dal D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 e s.m.i. (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).

Alla presente procedura si applicano le clausole di autotutela di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/7/2005.

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 19. Casi di esclusione

Il Cefpas, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, procederà all'esclusione dei concorrenti, oltre che nei casi già indicati nei precedenti articoli, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per mancata presentazione o incompleta compilazione o difetto di sottoscrizione dell' "*Allegato 1-Dichiarazioni sostitutive*" o dell' "*Allegato 2- Offerta Economica*" e della "*Dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo*" posta in calce ad essa, o, qualora necessario, dell' "*Allegato 3-Dichiarazione di impegno ATP*" o di equivalenti modelli contenenti tutto quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Costituisce causa di esclusione la non integrità dei plichi contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa di gara e l'offerta economica o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Inoltre, la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti dall'art. 75 del Codice dei contratti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le richieste dichiarazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, lett. da a) a g) dell'articolo succitato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

ART. 20. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, anteriormente alla stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria presenterà apposita cauzione definitiva, da prestare secondo le forme di cui all'art. 113 del Codice dei contratti.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 21. Tempi di esecuzione dei lavori

Come indicato al Capo 14 del Capitolato Speciale di gara, cui si fa espresso rinvio, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in **30 (trenta) giorni naturali e continuativi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 22. Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i lavori oggetto dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/06.

ART. 23. Penali e risoluzione del contratto

Si fa rinvio al Capo 13- art. 24 - ed al Capo 14 del Capitolato Speciale d'appalto, per quel che concerne l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori.

In tutte le ipotesi di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dai documenti di gara, il CEFPAS si riserva di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso di fornitura non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, il CEFPAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

1. rifiutare la fornitura medesima;
2. richiedere la sostituzione della fornitura non conforme con altra avente le caratteristiche tecniche richieste;
3. accettare con riserva la fornitura non rispondente.

In tutti i casi di cui ai superiori punti da 1) a 3) è applicabile una penale a carico della Società, pari al 10% del valore complessivo della merce.

In caso di applicazione delle suindicate penali, che può essere fatta con semplice comunicazione scritta della Direzione dell'Ente, in presenza delle condizioni previste, il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute al fornitore a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.

Inoltre, costituiscono casi di grave errore professionale i seguenti:

- mancata o non regolare esecuzione nei tempi previsti (ritardo di oltre 10 giorni);
- comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale dell'impresa;
- consegna di materiale non conforme alle caratteristiche tecniche contenute negli elaborati tecnici di gara e nelle schede tecniche allegate all'offerta economica;
- consegna di materiale non conforme alla normativa vigente.

Nei suindicati casi di gravi errori professionali, il CEFPAS si riserva di applicare una penale pari al 10% del valore complessivo della merce oltre che di applicare la procedura di risoluzione predetta e di valutare se il verificarsi delle situazioni in argomento costituisca causa di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lett. f) del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

E' fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

È prevista, infine, la risoluzione del contratto in tutte le altre ipotesi contemplate al Capo 33 – art.55– del Capitolato Speciale d'appalto, cui si fa espresso rinvio.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o in tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice dei contratti o, infine, di recesso anticipato dal contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.140 del Codice dei contratti, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, che avverrà alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24. Obblighi dell'Impresa

L'impresa aggiudicataria si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al CEFPAS per iscritto all'atto della firma del contratto, a cui sarà possibile rivolgersi per richieste, informazioni, comunicazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie relative al rapporto contrattuale. Il responsabile dell'impresa provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Le opere da eseguire dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire tutte le prestazioni occorrenti per una perfetta esecuzione dei lavori, con impiego di personale professionalmente e numericamente adeguato.

Tale personale, che deve essere assunto a norma di legge e registrato regolarmente nei libri paga e matricola, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, sia nei confronti del Cefpas, che nei confronti dei terzi.

L'impresa, riconoscendo fin d'ora espressamente che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra tale personale ed il CEFPAS (quest'ultimo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Società ed il personale dipendente dalla medesima), si impegna sin d'ora ad effettuare quanto segue:

- assumere la responsabilità di ogni danno arrecato dal proprio personale, durante i lavori, a persone o cose, e comunque di ogni danno arrecato al CEFPAS in conseguenza

dell'espletamento dei lavori anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c.;

- provvedere alle assicurazioni obbligatorie dei dipendenti;
- fornire al Cefpas l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione per ciascuno degli estremi di un documento di riconoscimento valido, del numero di matricola, della qualifica e del livello di inquadramento contrattuale, di numero di telefono cellulare aziendale; il reperimento di persona in attività nel cantiere non preventivamente segnalata darà luogo alla immediata contestazione di subappalto non autorizzato;
- dotare il personale suindicato dei dispositivi di protezione individuali prescritti, nonché di appositi cartellini di identificazione, corredati di fotografia, anche al fine di evitare l'accesso di estranei ai locali e con obbligo, per ciascuno, di portare ben visibile il suindicato cartellino di identificazione durante il periodo di presenza nell'ambito del complesso edilizio del CEFPAS;
- utilizzare esclusivamente macchine, attrezzature e materiali certificati e conformi alla normativa comunitaria;
- impegnarsi a comunicare preventivamente ogni eventuale variazione del personale utilizzato nell'appalto;
- adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalla normativa in vigore, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- rilasciare la certificazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 (ex. D.Lgs. 46/90) ed ogni altra certificazione obbligatoria prevista ai sensi di legge.

A seguito di violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi nei riguardi di INPS, INAIL, CASSA EDILE o nei riguardi del proprio personale, il CEFPAS in presenza di documentata notizia si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dagli Enti sopra citati, sino a quando la vertenza non risulti definitiva.

ART. 25. Responsabilità per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e di lavorazioni, apparecchiature ed impianti

Ai sensi dell'art. 129 del Codice dei contratti e art. 125 del Regolamento di esecuzione, è obbligo dell'esecutore dei lavori stipulare specifica polizza assicurativa, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, che copra gli eventuali danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo assicurato non potrà essere inferiore all'importo



del contratto. La suindicata polizza assicurativa dovrà, inoltre, essere comprensiva della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000 (euro duemilioni).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

È, altresì, obbligo dell'aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa di lavorazioni, apparecchiature ed impianti, impiegati nell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 200.000 (euro duecentomila).

In alternativa alla stipulazione delle polizze suindicate, l'Impresa potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative già attivate, aventi le medesime caratteristiche. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche i lavori da eseguire per conto del CEFPAS. L'impresa dovrà trasmettere a questa stazione appaltante copia della polizze prima della consegna dei lavori e, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 26. Garanzie

Tutta la fornitura compresa nell'oggetto della gara si intende nuova e di primo utilizzo e dovrà essere consegnata nell'ultima versione esistente in commercio ed esente da vizi o difetti di funzionamento e libera da vincoli, pesi o diritti a favore di terzi.

La ditta è responsabile nei confronti del CEFPAS per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni (ex Artt. 130 e ss. D.Lgs. 6-9-2005 n. 206, Codice del consumo) e, nel caso di difetti di qualsiasi genere, si impegna a provvedere nel più breve tempo possibile ad eventuale sostituzione gratuita.

Non vanno ritenuti conformi al contratto i beni che non presentano le caratteristiche tecniche specifiche evidenziate negli elaborati progettuali e che non siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

La merce dovrà essere garantita dal fornitore aggiudicatario per almeno 24 mesi dalla consegna. In tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di guasti e/o rotture.

I tempi di intervento per sostituzione pezzi o ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla segnalazione. Qualora l'Appaltatore non adempia a tali obblighi, il Cefpas si riserva di far eseguire le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'Appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

L'aggiudicatario dovrà curare che l'installazione avvenga mediante personale specializzato. Eventuali difetti di conformità derivanti dall'imperfetta installazione sono equiparati a difetti di conformità del bene di consumo.

ART. 27. Servizio di ritiro e smaltimento

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria provvedere al ritiro e alla dismissione di eventuali rifiuti e materiale vario sostituito e non più utilizzabile, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia. L'impresa dovrà, pertanto, curare, ove necessario, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi al rispetto della normativa di riferimento in materia di rifiuti.

ART. 28. Patto d'integrità

Con la sottoscrizione del c.d. "Patto d'integrità", al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l'impresa concorrente accetta le regole della procedura, che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.

Nel caso di violazione delle regole previste dalla gara, l'incameramento della cauzione provvisoria non ha quindi carattere di sanzione amministrativa, come tale riservata alla legge, ma costituisce la conseguenza dell'accettazione di regole e doveri comportamentali, accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione dalla gara, assunti su base pattizia, rinvenendosi la loro fonte nel Patto d'integrità accettato dal concorrente con la sottoscrizione.

ART. 29. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 30. Consenso al trattamento dei dati

Per il semplice fatto della sottoscrizione per accettazione del presente Disciplinare di gara, il concorrente presta, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati da parte del Cefpas, per le finalità di gestione della gara nonché di esecuzione del contratto.

Inoltre, con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nell'Allegato 1, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti indicati in via specifica ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta dei documenti richiesti e/o delle giustificazioni dei prezzi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 31. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 32. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)



**Per accettazione di tutte le clausole, condizioni contrattuali e penalità contenute nel presente
Disciplinare di gara.**

Addì _____ / _____ /2014

TIMBRO E FIRMA

**Per accettazione espressa degli artt. 5-6-10-12-13-14-16-17-18-19-21-23-24-25-27-29-30-31
del presente Disciplinare di gara.**

Addì _____ / _____ /2014

TIMBRO E FIRMA



